



COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Frascarolo N. 4



REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione di aree e loculi cimiteriali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2010

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree e loculi cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- a tutte le norme regionali;
- al "Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali".

Art. 3 – Aree e loculi soggetti a concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.

2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

3. Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree e loculi cimiteriali in applicazione del presente Regolamento è limitata alle famiglie, enti e comunità aventi, o che hanno avuto in precedenza, la residenza anagrafica in questo comune.

2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

3. Le eventuali richieste non rientranti nel primo comma sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni non sono rilasciate:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione per la stessa tipologia;
- b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni dei loculi.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle

morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, (con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale) e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali « Aree da concedere ai privati, enti e associazioni », distintamente per:

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) impiantare campi di inumazione.

2. Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.

3. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 (trenta); le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99 (novantanove) sia per costruire sepolture a sistema di tumulazione sia per impiantare campi di inumazione.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita se:

- a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) ha una durata non superiore ad un anno;
- c) viene stipulato regolare contratto;

d) viene versato il canone di concessione rapportato al 10 % della tariffa per ogni mese di concessione.

CAPO III – DIRITTO ALL'USO

Art. 11 - Aveni diritto all'uso: aree cimiteriali.

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno cinque anni, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerite nei confronti dei concessionari.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

Art. 11bis - Aventi diritto all'uso: loculi.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario, come identificata sul contratto di concessione, e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. le concessioni sono a tempo determinato secondo quanto stabilito nel Regolamento comunale di Polizia mortuaria (30 anni).
7. le concessioni di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

Art. 12 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

Art. 12bis - Ammissione alla tumulazione in loculi.

1. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza de feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
3. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
4. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, come indicati nel contratto di concessione, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta apposita dichiarazione di tumulazione.
5. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

Art. 14 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 15 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

Art. 16 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di

un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro.

CAPO V – CONCESSIONI: RINNOVO – RINUNCIA – DECADENZA – PROROGA

Art. 17 – Rinnovo/proroga delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

5. I concessionari, trascorsi almeno dieci anni dall'inizio del periodo di concessione, possono chiedere la proroga delle loro concessioni per un periodo che, sommato al tempo già decorso, non superi la durata totale di trenta anni; il canone applicato in tale caso deve essere calcolato in proporzione agli anni prorogati, sulla base dei canoni in vigore al momento della richiesta.

Art. 18 - Rinuncia alle concessioni. Rimborso parziale del canone.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma come di seguito determinata.

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

5. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A \times T / N$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

6. Tale formula si applica fino al ventesimo anno di concessione; dal ventunesimo anno in poi non è previsto alcun rimborso.

Art. 19 – Cause di decadenza.

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo :

- a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo. In caso di difficoltà a reperire il concessionario, la diffida, con indicazione della concessione, viene affissa all'albo pretorio, presso il loculo o la cappella oggetto di decadenza e all'ingresso del cimitero.
 3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, il responsabile del servizio, alla presenza di testimoni, si reca nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.
 4. In caso di decadenza dalle concessioni *per mancata realizzazione dell'opera*, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.
 5. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.
 6. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 4.
 7. Nel caso di decadenza dalla concessione *per perdurante stato di abbandono e di incuria* nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
 8. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario dell'ASL.
 9. Per lo scopo, nella diffida sono precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro *un anno* dall'entrata in vigore del presente Regolamento il responsabile del servizio provvede:
 - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";
 - c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 21 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro *due anni* dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 60 giorni, per farne richiesta.

Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, ovvero, per i loculi, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 23 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali;
- tutte le norme regionali;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia, .

Art. 24 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni (art. 7bis D.lgs. 267/2000).
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.